



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Uscita del 23/07/2018

nr. 0006273

Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
11-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

> On. Gianfranco Ganau  
Presidente

> On. Marco Tedde  
- Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.1267/A sulla decisione della Giunta regionale di non procedere all'impugnazione dell'ordinanza di sospensione in via cautelare del calendario venatorio 2017/2018, limitatamente alla caccia alla lepre ed alla pernice, assunta dal TAR Sardegna. Risposta.**

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dall'Assessore della difesa dell'ambiente, si rappresenta quanto segue.

Appare opportuno, in premessa, ricordare che la legge regionale n.23/1998 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) all'art.19, prevede che *"la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti"*.

A tal fine nel Bilancio Regionale del 2012 (Legge Regionale del 15.03.2012 n.7) sono state stanziare le risorse finanziarie per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, che ha preso avvio nel dicembre dello stesso anno in seguito alla stipula del contratto con la società di consulenza incaricata. Parallelamente alla elaborazione del Piano, si è svolta la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di incidenza ambientale e si è avviato un processo di partecipazione pubblica per la discussione del cd "Documento di scoping", con l'incontro pubblico tenutosi il 25 maggio 2014. In seguito a tale incontro e ai pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, è stata elaborata la bozza di piano e il rapporto ambientale.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTE

Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n.66/28 del 23.12.2015, è stata adottata la Proposta di Piano, conseguendo un risultato atteso da molti anni. Il processo avviato e la successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica ha portato anche all'organizzazione di una serie di incontri pubblici per illustrare il contenuto e attivare la partecipazione dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico interessato. Il processo di predisposizione del Piano è quasi concluso. Il Piano Regionale Faunistico Venatorio prevede il passaggio da un sistema di caccia controllata a quello di caccia programmata attraverso l'istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Gli ATC costituiscono l'unità geografica ottimale per la gestione del patrimonio faunistico, come richiamato dalla stessa ISPRA nella nota n.41424 del 25/8/2017 quando ha precisato che *"l'introduzione di eventuali misure atte a limitare il prelievo sulle popolazioni delle specie non migratrici dovranno essere valutate caso per caso, sulla base dei dati sul successo riproduttivo raccolti a livello locale dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia"*.

Con l'approvazione del Piano Regionale Faunistico, si potrà dare concreta attuazione alle indicazioni dell'ISPRA nonché dare compiuto riscontro alle criticità emerse, da ultimo, anche nel corso di questa annualità in occasione dell'impugnazione del calendario venatorio 2017/2018. Infatti il PRF ha precipuamente lo scopo di pianificare e programmare il prelievo faunistico commisurato a ciascuna unità di gestione, per il tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia. Il Piano permetterà di affrontare in maniera radicale e strutturale il fabbisogno di informazioni puntuali e territorialmente definite sullo stato di consistenza e di salubrità di una determinata specie, le minacce e le possibili azioni di salvaguardia, nonché effettivamente differenziare l'attività venatoria per determinate aree particolarmente vulnerabili a favore di altre.

In merito al Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) giova ricordare i contenuti della Legge 157/1992 che, all'art.14 "Gestione programmata della caccia", descrive nel dettaglio le competenze dei cacciatori iscritti negli ATC in materia di censimenti, valutazione della popolazione faunistica e forme di partecipazione alla gestione faunistico venatoria. In armonia con la Legge 157/92 anche l'art. 19 della L.R. 23/98 stabilisce per l'appunto che il Piano faunistico venatorio regionale deve verificare la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartendo il territorio secondo le diverse destinazioni e individuando gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti".

Appare opportuno aggiungere, altresì, che tutti i dati attualmente in possesso dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente sono stati prontamente resi disponibili, valorizzati e utilizzati per elaborare il calendario venatorio 2017/2018. Tra questi, si ricordano i dati degli abbattimenti suddivisi per specie e decadi delle ultime stagioni venatorie e quelli contenuti nella Carta delle



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTE

Vocazioni Faunistiche. È doveroso precisare, tuttavia, che, con specifico riferimento alle informazioni ricavate dai fogli venatori dei cacciatori, tali dati non forniscono informazioni relative alle dinamiche di popolazione correlate allo sforzo di caccia in quanto sono privi dell'informazione più importante ovvero l'ambito territoriale di caccia di abbattimento. Infatti, solo legando il dato spaziale con la pressione venatoria in un dato luogo e con i censimenti *pre* e *post* attività venatoria nel sito, è possibile predisporre degli affidabili piani di prelievo, propedeutici alla programmazione faunistico-venatoria. In assenza dell'istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei rispettivi Enti di gestione, tali dati hanno una valenza limitata in quanto non è possibile estrapolare una georeferenziazione che consenta di individuare, nell'ambito di un determinato territorio, lo stato di consistenza e di salubrità di una determinata specie, le minacce e le possibili azioni di salvaguardia, nonché differenziare l'attività venatoria per determinate aree particolarmente vulnerabili a favore di altre.

Ulteriori informazioni preziose sulle popolazioni di pernice e lepre sarda presenti nei rispettivi territori potrebbero essere fornite dalle Oasi di Protezione faunistica e di cattura e dalle Zone Temporanee di Ripopolamento e cattura, la cui gestione è di competenza provinciale. Contemporaneamente, i dati contenuti nei fogli venatori forniti dalle amministrazioni comunali, non sempre pervengono con la completezza necessaria ad avvalorare il richiesto rigore statistico delle analisi.

La Regione Sardegna ha portato avanti, negli ultimi anni, numerose attività finalizzate alla migliore conoscenza delle specie faunistiche di interesse sia venatorio che conservazionistico: si fa riferimento, in particolare, alla prima Carta faunistica e successivi aggiornamenti, nonché ai monitoraggi per le specie migratorie.

In merito al contenzioso relativo all'adozione del calendario venatorio 2017-2018, si fa presente che il TAR Sardegna, con Ordinanza n.308/2017 relativo al ricorso n.695/2017 proposto dal Gruppo di Intervento Giuridico Onlus, ha disposto la sospensione, in parte qua, del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.25/15746 del 21.07.2017, fissando l'udienza pubblica al 20 dicembre 2017 per la trattazione di merito del ricorso.

Al riguardo si precisa che, in relazione al sopraccitato ricorso n. 695/2017, la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, cui compete la proposta di resistenza, ha prontamente manifestato all'Area Legale della Regione l'interesse a stare in giudizio, affermando l'infondatezza dell'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato in forza di precise deduzioni in fatto e in diritto che sono state oggetto della memoria difensiva depositata al TAR Sardegna.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTE

Ciò premesso, nel ricordare che la competenza in merito alla costituzione e alla resistenza alle liti è attribuita alla Giunta regionale, si fa presente quanto segue.

In primo luogo, occorre precisare che la problematica in esame deve essere esaminata nella sua dinamica complessità, atteso che, rispetto al momento in cui è stato adottato il calendario venatorio, si è verificata una evoluzione delle condizioni metereologiche nella nostra regione che ha in parte modificato il quadro di riferimento. Al riguardo si ricorda che, già con la Deliberazione n.30/37 del 20.6.2017, la Giunta ha riconosciuto l'eccezionale avversità atmosferica per la siccità che, a partire dai primi mesi di quest'anno, sta interessando l'intero territorio della Sardegna, dando mandato al Presidente di richiedere al Governo nazionale e al Consiglio regionale della Sardegna di individuare e approvare misure emergenziali che consentano di limitare gli effetti dell'evento sull'intero comparto agricolo.

Il quadro sopra descritto si è ulteriormente modificato in seguito alla formalizzazione della nuova Circolare dell'ISPRA, diramata nel mese di agosto di quest'anno - e dunque successivamente al deposito del ricorso - che ha ulteriormente rafforzato le ragioni di tutela della fauna selvatica, comprese le due specie oggetto di ricorso, raccomandando a maggior titolo, in presenza di una grave situazione di siccità, la limitazione del prelievo venatorio. Tale aspetto viene diffusamente affrontato nella nota ISPRA n. 41944 del 25/8/2017 che, in sintesi, correla le temperature elevate, il prolungato periodo di siccità e l'aumento del numero degli incendi al conseguente stress degli ecosistemi e al rischio di conservazione della fauna selvatica.

Alla luce di tali elementi, il TAR Sardegna ha ritenuto che non si possa escludere, allo stato, un concreto rischio di grave riduzione e/o estinzione di queste due specie. A fronte di quanto contenuto nella Carta delle vocazioni faunistiche e ribadito dall'ISPRA, qualsiasi causa eccezionale che può minacciare la conservazione di una specie come ad esempio la grave siccità di quest'anno e gli incendi potrebbe sommarsi in modo sinergico al prelievo venatorio determinando anche l'estinzione locale di alcune specie. Il TAR per i succitati motivi ha ritenuto, in conclusione, che, per queste due tipologie, debba essere privilegiata, nell'attesa di rilievi adeguati ed aggiornati, la tesi della sospensione (divieto temporaneo) della caccia, in applicazione del principio di precauzione, esplicativo della doverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale.

Tenuto conto delle mutate condizioni, l'Assessore dell'Ambiente, nel corso della seduta del Comitato Regionale Faunistico del 15.9.2017 convocata per discutere le tematiche rappresentate da ISPRA a seguito del perdurare della siccità e degli incendi, pur auspicando una modifica del calendario venatorio che tenesse conto del carattere eccezionale di gravità delle condizioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTE

metereologiche, prendeva atto del fatto che la maggioranza dei componenti del Comitato non riteneva necessaria tale modifica.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, tenuto conto che il giudizio cautelare amministrativo è strumentale rispetto al giudizio principale e che l'Amministrazione è tenuta ad operare un complesso bilanciamento di interessi che deve obbligatoriamente tener conto di tutti gli aspetti legati alla soccombenza, incluso l'aspetto relativo alle spese del giudizio, nel caso in esame la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente non ha ritenuto di proporre impugnazione in via d'urgenza avverso l'ordinanza cautelare del TAR Sardegna nell'esercizio della valutazione discrezionale spettante al direttore generale in tale materia.

A questo proposito, preliminarmente, si fa presente che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale che imponga alle pubbliche amministrazioni il dovere di proporre appello nei confronti di qualsiasi decisione sfavorevole, come conferma la circostanza che quando si ritiene necessario stabilire tale criterio lo si deve fare con una disposizione espressa, quale, a titolo di esempio, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 20121.

Nel caso in discussione, la Direzione Generale dell'Ambiente, preso atto della connotazione qualificata dell'ordinanza del TAR, che non si è limitato ad accogliere l'istanza cautelare per sole ragioni di urgenza ma ha anticipato chiaramente il merito della sentenza, ha preferito non interporre il gravame astrattamente a sua disposizione. Si consideri al riguardo che i provvedimenti cautelari devono fondarsi sull'accertamento di due presupposti: la fondatezza, almeno "prima facie", della questione giuridica proposta (il cosiddetto *fumus boni iuris*) e l'urgenza, consistente nel pericolo che il decorso del tempo necessario ad addivenire a una pronuncia definitiva nel merito faccia venire meno l'interesse alla pronuncia medesima (il cosiddetto *periculum in mora*).

Essendo in questo caso del tutto scontato il secondo requisito, quello dell'urgenza, stante l'imminenza delle giornate destinate nel calendario venatorio alla caccia alla lepre e alla pernice, l'unica valutazione andava fatta sull'astratta fondatezza della questione giuridica, elemento difficilmente revocabile in dubbio alla luce del parere contrario dell'ISPRA, che, pur ammettendo la decisione divergente, purché adeguatamente motivata, costituisce in ogni caso testimonianza sicura della rilevanza della questione giuridica proposta all'esame del giudice amministrativo, che, se pure da affrontare e risolvere in un senso o nell'altro in sede di merito, testimonia da subito la non manifesta infondatezza della domanda, che rappresenta elemento sufficiente per ottenere un provvedimento cautelare favorevole.

---

<sup>1</sup> La Direttiva, quale misura di contenimento della spesa pubblica, prevede tra le altre l'obbligo della "proposizione di impugnazioni avverso sentenze di primo grado che riconoscano miglioramenti economici progressioni di carriera per dipendenti pubblici, onde evitare che le stesse passino in giudicato".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTE

Il Consiglio di Stato, in sede di eventuale appello, avrebbe pertanto, con elevato grado di probabilità, confermato la sussistenza del *periculum in mora*, mentre molto difficilmente avrebbe potuto affermare, in presenza del parere negativo dell'ISPRA, che il ricorso fosse manifestamente infondato. In tale prospettiva l'impugnazione, pur tenendo presente l'intrinseca imprevedibilità dei giudizi, avrebbe avuto scarse probabilità di successo, mentre avrebbe comportato con certezza l'incremento delle spese processuali di parte e, con alta probabilità, la revoca della misura compensativa delle spese disposta in primo grado con declaratoria di soccombenza. Oltre a ciò occorre considerare che i tempi procedurali necessari per il deposito e la discussione di un ricorso in via d'urgenza al Consiglio di Stato non avrebbero in ogni caso consentito di recuperare le giornate di caccia oggetto del provvedimento cautelare.

Il quadro sopra descritto è ulteriormente rafforzato dalla Circolare dell'ISPRA, successiva al deposito del ricorso, che da un lato rafforza il convincimento dell'Assessorato circa la necessità di ottemperare alle indicazioni dell'ISPRA e del TAR Sardegna, dall'altro rinforza la prognosi sfavorevole circa l'esito di un eventuale appello al Consiglio di Stato in sede cautelare.

Tutto ciò considerato, si conferma la legittimità dell'iter logico e delle motivazioni che stanno alla base del decreto assessoriale con il quale è stato adottato il calendario venatorio 2017/2018.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru